

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 agosto 2024

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di agosto dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore sette e trentacinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Marco CARREL è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **899** OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA RECANTI LA DISCIPLINA APPLICATIVA DELLA L.R. 20/2016 IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CONTENIMENTO DEI COSTI E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE. MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO ALLA DGR 454/2024.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione).

Richiama la deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto l'approvazione delle Linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20.

Richiama, in aggiunta, la deliberazione di Giunta regionale n. 454, in data 29 aprile 2024, di aggiornamento delle predette Linee guida, adottata al fine di garantire, nei procedimenti di designazione regionale dei rappresentanti regionali in seno agli organi amministrativi o di controllo delle società a partecipazione indiretta regionale, la più ampia partecipazione di potenziali candidati che siano in possesso dei requisiti di idoneità specificamente indicati negli avvisi per la ricerca delle candidature.

Richiama la nota acquisita al protocollo regionale con il n. 130/Segr., in data 26 luglio 2024, di Finaosta S.p.A., di proposta di revisione della sezione delle Linee guida dedicata al reclutamento del personale avanzata in ragione delle esigenze emerse nel corso della sperimentazione delle citate Linee guida, al fine di favorire una migliore e pronta risposta al fabbisogno di personale delle società a controllo pubblico ed anche in ragione delle intervenute novità giurisprudenziali in materia di progressioni verticali o inquadramenti in qualifiche superiori di dette società.

Ricorda, in via generale, che le società a partecipazione pubblica si connotano per essere organizzate secondo un assetto compatibile con la disciplina codicistica, ma con il dato differenziale della natura pubblica del soggetto che assume la qualità di socio.

Rammenta, sulla base di quanto riferito e approfondito dai competenti uffici regionali, così come chiarito in più occasioni, peraltro anche in seno alle medesime Linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, che la Regione non interviene direttamente in ambiti rimessi all'autonomia propria delle società (anche *in house*), limitando il controllo alle decisioni fondamentali del soggetto controllato, ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative in modo tale, quindi, da incidere sulla complessiva governance dell'attività della società, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano, in coerenza con le interpretazioni giurisprudenziali più recenti, e prevalenti, che chiariscono, in materia di controllo analogo, e conseguentemente valevole per una forma di controllo meno incisiva, di stampo esclusivamente civilistico, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., che il controllo da esercitare dall'ente pubblico non è un controllo assoluto come su un pubblico ufficio né un controllo gerarchico, ma piuttosto un controllo di un soggetto esterno e distinto da quello controllato, incidente, come detto, sulle linee strategiche e sulle scelte operative fondamentali della società che, ciononostante, non si esaurisca in quello ordinario, di socio di maggioranza di una società controllata, ma che neppure si sostanzi in una soggezione assoluta alla P.A., in quanto ciò comporterebbe il venir meno dell'autonomia e della personalità giuridica di diritto privato delle società controllate *in house*.

Concorda, conseguentemente, con la posizione già assunta in seno alle predette Linee guida, in relazione alla circostanza che la Regione, in qualità di socio pubblico, debba necessariamente intervenire nella gestione delle proprie partecipazioni regionali, ma che al contempo debba riservare tale forma di intervento, al fine di garantire l'autonomia gestionale delle società, alla definizione di specifici indirizzi alle proprie società controllate, ovvero alle decisioni fondamentali, di modo che queste si conformino adeguatamente ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo quanto specificamente previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Ritiene, quindi, necessario un aggiornamento delle Linee guida nel testo allegato predisposto dai competenti uffici recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, al fine rafforzare la suddetta posizione della Regione e garantire al contempo un miglior temperamento delle due sopra illustrate esigenze che la Regione intende perseguire.

Propone, alla luce di quanto sopra, l'aggiornamento:

- di alcune delle disposizioni inerenti ai controlli in materia di designazione dei rappresentanti regionali negli organi sociali delle società partecipate indirettamente. In particolare, con riguardo:
 - all'accertamento, da parte di Finaosta S.p.A., dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 2382 c.c., 2399 c.c. e 2409-quinquies c.c. che, così come chiarito nelle medesime Linee guida, viene svolto esclusivamente sulla base dei *curricula vitae* e delle dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della candidatura;
 - alla necessità di prevedere che sia compiuta specifica e puntuale comunicazione, da parte di Finaosta S.p.A., al candidato avente presentato domanda per la propria designazione, dell'eventuale accertata insussistenza nei suoi confronti, all'esito dell'istruttoria compiuta da Finaosta S.p.A., di taluni dei requisiti di idoneità richiesti nell'avviso o dalla legge, affinché ne sia reso edotto e possa poter prendere eventuale posizione;
 - all'istruttoria condotta dalla struttura di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, in raccordo con la struttura competente in materia di società e enti partecipati. Da un lato viene formalizzata l'istituzione di apposita Commissione per la verifica del rispetto delle limitazioni dei conferimenti di incarichi ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 20/2016, dall'altro viene coordinato il commento all'articolo 2bis della l.r. 20/2016 contenuto nelle Linee guida con le modificazioni apportate all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 22 aprile 2024, n. 4, con la conseguenza che, in ottica di semplificazione amministrativa e al contempo di rafforzamento del sistema dei controlli, la Commissione è tenuta alla verifica del rispetto delle limitazioni dei conferimenti di incarichi sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 20/2016, che oggi costituisce l'unica limitazione, in termini di cumulo degli incarichi, in enti di tipo societario partecipati dalla Regione;
- delle disposizioni contenute al commento all'articolo 5 "Assunzione del personale". In particolare, si intende chiarire che è assicurata piena autonomia gestionale delle società controllate dalla Regione in materia di gestione del personale, in cui vi rientra, anche, la materia degli inquadramenti in qualifiche superiori, nonché l'eventuale individuazione del Direttore generale, ove previsto. Quindi, la Regione definisce, esclusivamente, specifici indirizzi alle proprie società controllate di modo che queste si conformino adeguatamente ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento della procedura di selezione volta al reclutamento del personale. Le linee di indirizzo, da recepire nei singoli regolamenti da parte delle società, sono predisposte allo scopo di assicurare che le società adottino procedure comuni, oggettive e trasparenti, idonee a garantire il reclutamento di soggetti in possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti dallo specifico avviso, in relazione alla posizione da ricoprire. Le linee guida consentono alle società di adottare procedure di reclutamento che prevedano prove selettive attinenti, con un grado di complessità proporzionato e adeguato alla

posizione da ricoprire, con la possibilità, per le medesime società, di strutturare, in ragione dell'attività svolta dal profilo richiesto, anche prove selettive teorico-pratiche, qualora le stesse lo dovessero ritenere opportuno e utile. L'obiettivo perseguito è, dunque, quello di favorire pratiche e metodologie finalizzate al reclutamento dei candidati migliori in relazione, da un lato, alle esigenze delle società a controllo pubblico regionale, e, dall'altro, all'andamento del mercato del lavoro, rimettendo all'autonomia e responsabilità delle società la verifica in concreto, nell'ambito delle procedure di reclutamento attivate, delle disposizioni normative in materia, nonché della gestione del personale, a seguito di reclutamento, e in materia dell'eventuale reclutamento del direttore generale;

- di parte delle disposizioni contenute al commento all'articolo 6 "Limitazioni al conferimento di incarichi", al fine di garantire coerenza delle Linee guida con l'intervenuta modificazione dell'articolo 6, commi 6 e 7, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, da parte dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 22 aprile 2024, n. 4.

Riferisce, sotto altro profilo, della necessità di compiere un aggiornamento delle Linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 nella parte in cui sono elencati i rami competenti dell'Amministrazione regionale che operano d'intesa con l'Assessorato competente in materia di società e enti partecipati, in quanto non coincidenti con la revisione della macro-struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 189, in data 6 marzo 2023, nonché delle parti in cui, ancora, era compiuto un esplicito richiamo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, abrogato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Riferisce, infine, di aver condiviso l'aggiornamento proposto anche con Finaosta S.p.A., in ragione del ruolo ricoperto dalla medesima nella gestione delle partecipazioni regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione n. 1558, in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296, in data 25 marzo 2024;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze patrimonio e società partecipate, in vacanza del Dirigente della Struttura controllo delle società e degli enti partecipati, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento, per le ragioni e secondo le modalità di cui in premessa, delle Linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, aggiornate con deliberazione di Giunta regionale n. 454, in data 29 aprile 2024, e allegate, così come da ultimo aggiornate, alla presente deliberazione;

2. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, a cura dei competenti uffici regionali, sul sito istituzionale della Regione, nell'apposita pagina della sezione "Amministrazione trasparente";
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 899 in data 06/08/2024

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PRESIDENZA DELLA REGIONE

STRUTTURA CONTROLLO DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI PARTECIPATI

LINEE GUIDA RECANTI LA DISCIPLINA APPLICATIVA DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2016, N. 20 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CONTENIMENTO DEI COSTI E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE).

INDICE

LINEE GUIDA RECANTI LA DISCIPLINA APPLICATIVA DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2016, N. 20 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CONTENIMENTO DEI COSTI E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE)

Articolo 1 – Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 – Sistema di governo.....	3
Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016)....	3
Forme di esercizio di governo (articolo 2, commi 3, 4, 6 e 6bis, della l.r. 20/2016).....	5
Articolo 2bis – Gestione delle società a partecipazione indiretta.....	7
Esercizio dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 2bis, comma 1, della l.r. 20/2016).....	7
Procedimento di designazione e nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta e detenute nell’ambito degli interventi della gestione speciale di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (articolo 2bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della l.r. 20/2016).....	7
Articolo 3 – Disciplina dei compensi e dei rimborsi.....	15
Compensi di Amministratori e Sindaci.....	15
Compensi dei dipendenti.....	16
Fringe benefit.....	17
Rimborsi spese.....	17
Articolo 4 – Trasparenza.....	17
In generale.....	17
Casinò de la Vallée S.p.A.....	17
CVA S.p.A. ad esclusione di VALDIGNE ENERGIE S.r.l.....	17
Articolo 5 - Assunzione del personale.....	18
Premesse.....	18
Le linee guida regionali in materia di reclutamento del personale da parte delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione.....	19
Articolo 6 - Limitazioni al conferimento di incarichi.....	23
La disciplina in generale e il suo coordinamento con le limitazioni di cui alla legge regionale n. 11/1997.....	23
Le tipologie di cariche rilevanti.....	23
La rilevanza della designazione o nomina regionale.....	24
Articolo 8 - Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società <i>in house</i>	24
Premessa.....	24
L’interpretazione giurisprudenziale.....	24
Le linee guida ANAC.....	25
Gli specifici meccanismi di controllo analogo sulle società <i>in house</i> della Regione.....	26
Procedimento di approvazione del POST e del PEA.....	27

Articolo 9 - Accesso dei Consiglieri regionali ai documenti e ai piani strategici (e articolo 2, comma 7).....	29
L'articolo 9 ed il coordinamento con il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale	29
L'articolo 2, comma 7, ed il coordinamento con il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale	29

Articolo 1 – Oggetto e finalità.

La legge regionale 14 novembre 2016 n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione) trova applicazione nei confronti delle società Aosta Factor S.p.A. e Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.) e le sue controllate (CVA Eos S.r.l., Deval S.p.A., CVA Energie S.r.l. e Valdigne Energie S.r.l.), esclusivamente per ciò che concerne:

- il procedimento di nomina dei rappresentanti regionali in seno alle società partecipate indirettamente per il tramite di Finaosta S.p.A.. Si specifica, al riguardo, che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2bis della l.r. 20/2016, che fa esplicito riferimento al ruolo di Finaosta S.p.A. quale proprietaria delle partecipazioni nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), con l'articolo 1 in commento, il procedimento di designazione, di cui all'articolo 2bis, non trova applicazione nei confronti di Aosta Factor S.p.A. (in quanto la partecipazione è detenuta esclusivamente nell'ambito della gestione ordinaria, di cui all'articolo 5 della l.r. 7/2006) e per le partecipazioni in società controllate direttamente da CVA S.p.A.. Si precisa, dunque, che spetta a Finaosta S.p.A. e a CVA S.p.A., in qualità di socio in via diretta, rispettivamente, di Aosta Factor S.p.A. e delle società controllate da CVA medesima, la proposta di nomina dei componenti degli organi sociali nelle dette società;
- la trasparenza (articolo 4). Per CVA S.p.A. e le sue controllate, si vedano le precisazioni in commento all'articolo 4, sezione "CVA S.p.A. ad esclusione di Valdigne Energie s.r.l.";
- l'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure di assunzione di personale non dirigenziale (articolo 5, comma 3);
- le limitazioni al conferimento di incarichi (articolo 6);
- il diritto di accesso dei Consiglieri regionali (articolo 9).

A ciò deve aggiungersi che restano comunque ferme, nei confronti delle predette Società, le disposizioni di cui al TUSP, ove applicabili, nonché le disposizioni di cui al D.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento a quelle relative alla definizione degli obiettivi della manovra di bilancio regionale aventi carattere generale e contenuto programmatico.

Articolo 2 – Sistema di governo.

- Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016).

L'articolo 2, commi 1 e 2, prevede che l'esercizio di governo sulle società controllate dalla Regione, direttamente o indirettamente, è rispettivamente svolto dalle strutture regionali competenti per materia e da Finaosta S.p.A..

Occorre sin d'ora precisare, in materia di società *in house*, che per controllo analogo deve intendersi non un controllo assoluto parificabile a quello su un pubblico ufficio, ma un controllo sulle decisioni fondamentali del soggetto controllato, ovvero quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale, quindi, da incidere sulla

complessiva *governance* dell'attività della società in *house*, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che, comunque, la permeano.

Ciò posto, si procede alla ricognizione e classificazione delle società in cui la Regione esercita il controllo, direttamente o indirettamente, così come definito dall'articolo 2, comma 2, lett. m) del TUSP:

A. Società direttamente controllate dalla Regione sono:

- Finaosta S.p.A.;
- IN.VA. S.p.A.;
- Società di Servizi S.p.A.;
- Casinò de la Vallée S.p.A.;
- Sitrasb S.p.A..

Tra queste, sono società *in house*, sulle quali la Regione esercita il controllo analogo:

- Finaosta S.p.A.;
- IN.VA. S.p.A.;
- Società di Servizi S.p.A.

I rami competenti dell'Amministrazione regionale, che operano d'intesa con l'Assessorato competente in materia di società e enti partecipati, al fine di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative di maggior rilievo, sono per:

- Finaosta S.p.A.:
 - o Assessorato competente in materia di bilancio e finanze;
 - o Assessorato competente in materia di sviluppo economico;
 - o Assessorato competente in materia di trasporti;
- IN.VA. S.p.A.:
 - o Assessorato competente in materia di innovazione;
 - o Assessorato competente in materia di opere pubbliche;
- Società di Servizi S.p.A.:
 - o Assessorato competente in materia di risorse naturali;
 - o Assessorato competente in materia di sanità, salute e politiche sociali;
 - o Assessorato competente in materia di beni culturali;
 - o Assessorato competente in materia di sistema educativo;
- Casinò de la Vallée S.p.A.: Assessorato competente in materia di Casa da gioco.
- Sitrasb S.p.A.: Presidenza della Regione;

B. Società indirettamente controllate dalla Regione sono:

- Compagnia valdostana delle acque - CVA S.p.A.;
- Société Infrastructures Valdôtaines – SIV S.r.l.;
- Struttura Valle d'Aosta s.r.l.;
- Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.;
- Courmayeur Mont Blanc Funivie - C.M.B.F. S.p.A.;
- Progetto Formazione s.c.r.l.;
- Monterosa S.p.A.;
- Pila S.p.A.;
- Cervino S.p.A.;
- Aosta Factor S.p.A.;
- Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.;
- Funivie Monte Bianco S.p.A..

Tra queste, è società *in house* sulla quale la Regione esercita il controllo analogo per il tramite di Finaosta S.p.A.:

- Société Infrastructures Valdôtaines – SIV S.r.l..

I rami competenti per materia dell'Amministrazione regionale, che operano d'intesa con l'Assessorato competente in materia di società e enti partecipati, al fine di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative di maggior rilievo, sono per:

- Compagnia valdostana delle acque - CVA S.p.A.: Assessorato competente in materia di sviluppo economico;
- Société Infrastructures Valdôtaines – SIV S.r.l.:
 - o Assessorato competente in materia di opere pubbliche;
 - o Assessorato competente in materia di sanità, salute e politiche sociali;
- Struttura Valle d'Aosta s.r.l.: Assessorato competente in materia di sviluppo economico;
- Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.: Assessorato competente in materia di commercio;
- Courmayeur Mont Blanc Funivie - C.M.B.F. S.p.A.: Assessorato competente in materia di trasporti;
- Progetto Formazione s.c.r.l.: Assessorato competente in materia di sviluppo economico;
- Monterosa S.p.A.: Assessorato competente in materia di trasporti;
- Pila S.p.A.: Assessorato competente in materia di trasporti;
- Cervino S.p.A.: Assessorato competente in materia di trasporti;
- Aosta Factor S.p.A.: Assessorato competente in materia di bilancio e finanze;
- Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.: Assessorato competente in materia di trasporti;
- Funivie Monte Bianco S.p.A.: Assessorato competente in materia di trasporti.

- Forme di esercizio di governo (articolo 2, commi 3, 4, 6 e 6bis, della l.r. 20/2016).

L'esercizio di governo si attua attraverso:

A. La designazione dei rappresentanti regionali in seno agli organi sociali delle società partecipate dalla Regione:

- l'articolo 2, comma 3, individua la legge regionale n. 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale) quale legge di riferimento generale in materia di nomine e designazioni degli enti, anche societari, a partecipazione regionale, di talché la l.r. 20/2016 si attegga a testo normativo di carattere speciale, riferito ai soli enti societari, rispetto a quello di carattere generale, di cui alla l.r. 11/1997, che reca la disciplina in materia di nomine e designazioni valida per ogni tipologia di ente a partecipazione regionale. Il procedimento di designazione e nomina dei rappresentanti regionali nelle società a partecipazione indiretta è disciplinato, in modo specifico, dall'articolo 2bis della l.r. 20/2016.

B. La definizione degli indirizzi strategici:

- l'articolo 2, comma 4, dispone che gli indirizzi strategici dettati nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente sono contenuti, in via esclusiva, nell'ambito del documento di programmazione strategica regionale. La Regione, per il tramite delle strutture competenti per materia, in coordinamento con la struttura società e enti partecipati, definisce gli obiettivi strategici nei confronti delle società direttamente controllate dalla Regione. Finaosta S.p.A. contribuisce alla definizione degli obiettivi strategici delle società indirettamente controllate, così come anche previsto dall'articolo 2bis, comma 1 della l.r. 20/2016.

Le società controllate direttamente trasmettono, alla struttura competente in materia di società e enti partecipati, i piani strategici aziendali che le stesse predispongono per le finalità legate alla propria pianificazione aziendale, diversi rispetto al documento di programma strategica regionale.

Diversamente, per le società controllate indirettamente, non è dovuta alcuna trasmissione, alla Regione, dei piani strategici aziendali di cui al periodo precedente, in ragione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da Finaosta S.p.A..

A ciò deve aggiungersi che i singoli indirizzi sulle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale, restano, comunque, dettati in seno alla deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di razionalizzazione.

C. Il controllo successivo sul raggiungimento degli indirizzi strategici:

- l'articolo 2, commi 6 e 6bis, prevede una forma di controllo sul raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di programmazione strategica regionale. In particolare, è disposto:

- i. per le società controllate direttamente, incluse le società su cui la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che le stesse trasmettano una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione strategica regionale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, al Presidente del Consiglio regionale, ai fini della sua trasmissione alla commissione consiliare competente, al Presidente della Regione, all'assessore regionale competente per materia e all'assessore competente in materia di società e enti partecipati. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi definiti con il documento di programmazione strategica regionale si traduce nella ridefinizione, eventuale, nell'annualità successiva, degli obiettivi non raggiunti;
- ii. per le società controllate indirettamente dalla Regione (ivi compresa la società SIV S.r.l.), per il tramite di Finaosta S.p.A., ad eccezione delle società concessionarie di linee funiviarie in servizio pubblico di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), che le stesse trasmettano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, una relazione a Finaosta S.p.A. in ordine al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di programmazione strategica regionale. Finaosta S.p.A., a sua volta, trasmette al Presidente del Consiglio regionale, ai fini della sua trasmissione alla commissione consiliare competente, al Presidente della Regione, all'assessore regionale competente per materia e all'assessore regionale competente in materia di società e enti partecipati, entro i due mesi successivi alla ricezione, una relazione in ordine al raggiungimento, da parte delle società indirettamente controllate, degli obiettivi contenuti nel documento di programmazione strategica regionale e, in caso di mancato o parziale raggiungimento degli stessi, segnala i motivi e suggerisce le modalità per il loro pieno raggiungimento.

Con riferimento alla relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel documento di programmazione strategica regionale e, eventualmente, alla segnalazione dei motivi del mancato raggiungimento, Finaosta S.p.A. deve: adottare un modello standardizzato dal quale si evincano, sulla base di apposite sezioni

all'uopo predisposte, gli obiettivi raggiunti; gli obiettivi parzialmente raggiunti ed il loro grado di raggiungimento; gli obiettivi non raggiunti; le motivazioni per cui gli obiettivi siano stati parzialmente o integralmente non raggiunti e i suggerimenti circa le modalità per il loro pieno raggiungimento.

Articolo 2bis – Gestione delle società a partecipazione indiretta.

- Esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (articolo 2bis, comma 1, della l.r. 20/2016).

L'articolo 2bis, comma 1, prevede che Finaosta S.p.A. eserciti l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società a controllo indiretto regionale, con esclusione di Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.) e delle controllate di quest'ultima.

Aosta Factor S.p.A. è, comunque, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Finaosta S.p.A. in ragione della sua appartenenza al Gruppo finanziario Finaosta, e della sua soggezione alla vigilanza di Banca d'Italia.

La norma presenta una clausola aperta, tale per cui le forme di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento elencate non devono considerarsi un *numerus clausus*, permettendo, infatti, ulteriori modalità di tale esercizio. Come detto, la disposizione individua le forme di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che Finaosta S.p.A. è tenuta a svolgere. In particolare, Finaosta S.p.A. contribuisce alla definizione e alla realizzazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione strategica regionale e assegnati alle società da essa controllate anche mediante:

- a. apposite verifiche in ordine al livello di raggiungimento degli obiettivi e indirizzi assegnati alle società e, se del caso, reindirizzando l'attività di dette società;
- b. la richiesta, la valutazione e il monitoraggio dei piani strategici aziendali che le società predispongono per le finalità legate alla propria pianificazione aziendale;
- c. il monitoraggio periodico dell'andamento economico-finanziario delle società.

- Procedimento di designazione e nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta e detenute nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (articolo 2bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della l.r. 20/2016).

A. Premesse.

L'articolo 2bis disciplina le modalità mediante le quali la Regione provvede a designare i propri rappresentanti nelle società a partecipazione indiretta, e detenute nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, per il tramite della propria società controllata, *in house*, Finaosta S.p.A., anche nell'esercizio delle prerogative che le competono in qualità di socio unico.

Si precisa che trova applicazione la disciplina in materia di designazione anche per le società a partecipazione indiretta in cui Finaosta S.p.A. ne detiene la partecipazione in via mista (ovvero sia nell'ambito della gestione speciale, sia nell'ambito della gestione ordinaria). Restano, dunque, escluse dal procedimento *de quo* solo le società la cui partecipazione indiretta è

detenuta da Finaosta S.p.A. in via esclusivamente ordinaria (Aosta Factor S.p.A.), oltre alle società partecipate da CVA S.p.A..

Ciò detto, occorre rimarcare che la scelta del soggetto da proporre all'ufficio, per il tramite della propria società controllata Finaosta S.p.A., si instaura nell'ambito di un rapporto di natura fiduciaria, fondato sull'*intuitu personae*, che intercorre tra il socio pubblico e il soggetto rappresentante (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 16335 del 18 giugno 2019).

Sotto diverso e preliminare profilo, occorre rammentare che l'articolo 2, comma 3, individua la l.r. 11/1997 quale legge di riferimento generale in materia di nomine e designazioni degli enti, anche societari, a partecipazione regionale, di talché la l.r. 20/2016 si atteggia a testo normativo di carattere speciale, riferito ai soli enti societari partecipati.

Da ciò consegue che la l.r. 11/1997 risulta applicabile, nei procedimenti di designazione e nomina per i componenti degli organi sociali delle società a partecipazione indiretta regionale, soltanto ove non espressamente o tacitamente derogata dalla l.r. n. 20/2016. Trovano, quindi, necessariamente applicazione, nei detti limiti, gli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 11/1997 anche per i procedimenti di designazione e nomina dei rappresentanti regionali nelle società a controllo indiretto. I citati articoli contengono norme di diritto sostanziale che rendono chiaramente evidenti le scelte del legislatore regionale di circoscrivere la cerchia di potenziali rappresentanti regionali a coloro che siano in possesso di determinati requisiti di idoneità, privi di cause di esclusione o di incompatibilità e al di fuori di situazioni di conflitto di interessi.

Ancora, l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 39/2013, dispone che *“le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate”*. Al riguardo, si osserva che CVA S.p.A. è società che ha emesso uno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato, con la conseguenza che, per le previsioni di cui sopra, non trovano applicazione gli articoli 9 e 12 del decreto citato.

Ciò è stato anche confermato dall'ANAC, con delibera n. 834, in data 3 agosto 2016 (orientamento successivamente confermato, sempre da ANAC, con delibera n. 1012, in data 11 ottobre 2017), ove si è affermato che l'articolo 22, comma 3, esclude l'applicabilità degli articoli 9 e 12 in materia di incompatibilità *“agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate. Sotto questo profilo, da un lato l'esclusione riguarda le sole cause di incompatibilità e non le ipotesi di inconferibilità (quale quella dell'articolo 7, comma 2); dall'altro, le società con azioni quotate in mercati regolamentati sono cosa diversa dalle società che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati, con la disposizione dell'articolo 22 che esclude solo le seconde e non le prime”*.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha, inoltre, sottolineato che nessun rilievo assume la nuova disciplina dell'articolo 2bis del decreto legislativo n. 39/2013, introdotta dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016, che ha espressamente escluso entrambe le categorie di società (quotate e emittenti strumenti finanziari) dall'ambito di applicazione della disciplina in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni che ricadono sulle società in controllo pubblico. La novella riguarda, infatti, solo l'ambito di applicazione delle regole in materia di trasparenza, mentre nulla è innovato quanto all'ambito di applicazione della disciplina concernente l'inconferibilità degli incarichi, che è individuato dallo stesso decreto legislativo n. 39/2013 che prevede, all'articolo 22, il ricordato regime derogatorio.

B. Il procedimento in generale.

Tanto premesso, in generale, il procedimento delineato dall'articolo 2bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che alla Regione spetti la preventiva designazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo sulla base di un elenco di candidati idonei verificato,

preliminarmente, da Finaosta S.p.A.. Spetta, invece, a Finaosta S.p.A. la proposta di nomina, nell'assemblea della società interessata dal procedimento *de quo*, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta e detenute nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 (comma 2).

In particolare, ai fini della nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è previsto un procedimento a formazione progressiva e plurisoggettivo avviato da Finaosta S.p.A. (comma 3) con la pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca di candidature. Successivamente, la Giunta regionale (comma 6) ricevuto l'elenco dei candidati idonei, con propria deliberazione presentata dalla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di società e enti partecipati, designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta, trasmettendo la deliberazione a Finaosta S.p.A. ai fini della proposta di nomina.

C. Il procedimento nello specifico.

Il procedimento è instaurato da Finaosta S.p.A., la quale è tenuta a definire e pubblicare nel proprio sito istituzionale, almeno 60 giorni prima della scadenza degli organi, un avviso per la ricerca di candidature.

Finaosta S.p.A. è tenuta, inoltre, ad assicurarsi che l'avviso sia anche pubblicato sul sito istituzionale della società interessata dal rinnovo degli organi sociali.

L'avviso pubblico deve contenere:

- l'elenco delle cariche oggetto di nomina;
- l'indicazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento della carica;
- l'indicazione della eventuale attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, sulla base di quanto stabilito dallo statuto della società interessata dalla procedura, cui le nomine sono in scadenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, TUSP;
- ove ritenuto necessario, sulla base delle specifiche motivazioni previste dall'articolo 11, comma 3, del TUSP, l'indicazione della necessità di una composizione collegiale dell'organo di amministrazione della società controllata;
- l'indicazione della necessità, così come indicato dall'articolo 11, comma 11, TUSP di proporre la nomina, nelle società indirettamente controllate per le quali è stato pubblicato l'avviso, nei consigli di amministrazione o di gestione, di amministratori di Finaosta S.p.A., sempre che siano a questi attribuite deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la proposta di nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori di Finaosta S.p.A. o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. In aggiunta, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, TUSP, Finaosta S.p.A. indica la necessità, se del caso, di proporre la nomina, nelle società indirettamente controllate per le quali è stato pubblicato l'avviso, di un proprio dipendente purché nel rispetto delle limitazioni, in caso di effettiva nomina, di cui all'articolo 11, comma 8, medesimo;
- l'indicazione che, con la presentazione della candidatura, i soggetti si impegnano a dichiarare la loro disponibilità, per tutta la durata di validità dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei da Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 2bis, comma 5, della l.r. 20/2016, all'eventuale loro designazione da parte della Giunta regionale, anche in caso di revoca, sostituzione o, comunque, cessazione dalla carica di un soggetto previamente nominato.

In caso di sussistenza della necessità di una composizione collegiale dell'organo di amministrazione della società controllata, si osserva che:

1. Finaosta S.p.A. deve trasmettere alla Regione, preventivamente alla pubblicazione dell'avviso, le specifiche ragioni che giustificano la previsione di una composizione collegiale dell'organo amministrativo della società a controllo indiretto regionale;
2. l'avviso pubblico, indicante le ragioni della composizione collegiale dell'organo amministrativo, deve richiamare espressamente l'articolo 11, comma 3, TUSP, tenendo conto di quanto da esso previsto;
3. vige il principio generale secondo cui la motivazione e le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, richieste dall'articolo 11 TUSP, in caso di organo amministrativo collegiale, non possono ritenersi legittime se stereotipate ed impiegate orizzontalmente per tutte le partecipate regionali. Risulta necessaria, quindi, una specifica ed analitica motivazione, alla luce del principio per cui l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo una concezione sostanziale/funzionale ed è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo. Pertanto, Finaosta S.p.A. è tenuta a rendere edotta la Regione con riguardo al fondamento giuridico-fattuale della scelta, che deve pertanto essere circostanziata (anche attraverso riferimenti analitici alla complessità organizzativa legata alla dimensione dell'impresa e, quindi, all'attivo, al fatturato, ai dipendenti e agli investimenti programmati) rispetto alle peculiarità della singola società, del mantenimento della collegialità dell'organo amministrativo.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, Finaosta S.p.A. rilevi che:

1. non sia stato presentato un numero di candidature sufficienti rispetto al numero delle cariche in scadenza previste nell'avviso, allora la medesima è tenuta a riaprire i termini per il medesimo avviso ai fini della presentazione di nuove candidature;
2. non sia stato presentato un numero di candidature sufficienti al fine di garantire, in sede di designazione e, quindi, successiva nomina, il rispetto della normativa in materia di parità ed equilibrio di genere (articolo 11, comma 4, TUSP), allora la medesima è tenuta a riaprire i termini per il medesimo avviso, esclusivamente, ai fini della ricerca di candidature per il genere non adeguatamente rappresentato.

Le candidature sono valutate ai soli fini dell'avviso per il quale sono state presentate, con la conseguenza che, in caso di:

1. sussistenza o sopravvenienza di una causa ostativa all'assunzione della carica, prima della nomina, la Giunta regionale può designare, in sostituzione, un candidato tra quelli risultati idonei sulla base dell'elenco trasmesso da Finaosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 2bis, comma 5, e trasmette, per il tramite della Struttura individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, la deliberazione a Finaosta S.p.A. ai fini della proposta di nomina;
2. cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del rappresentante regionale nominato, la Giunta regionale designa, in sostituzione, un candidato tra quelli risultati idonei sulla base dell'elenco già trasmesso da Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 2bis, comma 5, che conserva validità ed efficacia, o da quello successivo ed integrativo trasmesso da Finaosta S.p.A., secondo le medesime modalità, risultante dalla riapertura dei termini, per un periodo non superiore a quindici giorni, per il medesimo avviso ai fini dell'acquisizione di ulteriori candidature, e trasmette, per il tramite della Struttura individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, la deliberazione a Finaosta S.p.A. ai fini della proposta di nomina, salvo il caso in cui lo statuto della

società interessata dalla sopravvenienza preveda la sostituzione del rappresentante nei modi e nelle forme di cui all'articolo 2386 o 2401 c.c. (applicabile anche alle società a responsabilità limitata nel caso di specifica previsione statutaria). Al riguardo, si specifica che in caso di sostituzione, da parte della Giunta regionale, del nominato, a causa di sua cessazione dalla carica, sulla base dell'elenco dei candidati risultati idonei, il candidato designato è tenuto a produrre *ex novo* le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 (e di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997) e l'aggiornamento del proprio *curriculum vitae* ai fini del successivo controllo di professionalità, nel caso in cui egli sia stato inserito nell'elenco dei candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, di cui all'articolo 2bis, comma 5, antecedentemente alla cessazione della carica del rappresentante regionale nominato. In aggiunta, si specifica che in caso di cessazione anticipata della maggioranza degli amministratori o sindaci nominati dall'assemblea, trovano applicazione, rispettivamente, l'articolo 2386, comma 3, c.c. e l'articolo 2401, ultimo comma, c.c.;

3. revoca, la Giunta regionale designa, in sostituzione, un candidato tra quelli risultati idonei sulla base dell'elenco già trasmesso da Finaosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 2bis, comma 5, che conserva validità ed efficacia, o da quello successivo ed integrativo trasmesso da Finaosta S.p.A., secondo le medesime modalità, risultante dalla riapertura dei termini, per un periodo non superiore a quindici giorni, per il medesimo avviso ai fini dell'acquisizione di ulteriori candidature, e trasmette, per il tramite della Struttura individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, la deliberazione a Finaosta S.p.A. ai fini della proposta di nomina. Al riguardo, si specifica che in caso di sostituzione, da parte della Giunta regionale, del nominato, a causa di sua revoca dall'incarico, sulla base dell'elenco dei candidati risultati idonei, il candidato designato è tenuto a produrre *ex novo* le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 (e di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997) e l'aggiornamento del proprio *curriculum vitae* ai fini del successivo controllo di professionalità, nel caso in cui egli sia stato inserito nell'elenco dei candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, di cui all'articolo 2bis, comma 5, antecedentemente alla revoca del rappresentante regionale nominato. In aggiunta, si specifica che in caso di cessazione anticipata della maggioranza degli amministratori o sindaci nominati dall'assemblea, trovano applicazione, rispettivamente, l'articolo 2386, comma 3, c.c. e l'articolo 2401, ultimo comma, c.c..

Occorre specificare che, per le sole società *in house*, in caso di sopravvenienza di una causa di decadenza dall'incarico, si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 15, TUSP che richiama il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo cui, in tali evenienze, opera l'istituto della *prorogatio* degli organi per un massimo di 45 giorni. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti tra quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Finaosta S.p.A., ottenute le candidature e completata l'attività in ordine al sistema dei controlli dei requisiti dei candidati (si veda più approfonditamente la sezione "D. Il sistema dei controlli"), predispone l'elenco dei candidati ritenuti idonei e trasmette all'Assessore regionale competente in materia di società e enti partecipati detto elenco, almeno trenta giorni prima della scadenza degli organi, contenente:

- l'indicazione delle cariche già in essere, rilevanti per i controlli di competenza regionale, dei soggetti rientranti nell'elenco dei candidati idonei;
- l'indicazione della necessità, così come indicato dall'articolo 11, comma 11, TUSP di proporre la nomina, nelle società indirettamente controllate per le quali è stato pubblicato l'avviso, nei consigli di amministrazione o di gestione, di amministratori di

Finaosta S.p.A., sempre che siano a questi attribuite deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la proposta di nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori di Finaosta S.p.A. o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. In aggiunta, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, TUSP, Finaosta S.p.A. indica la necessità, se del caso, di proporre la nomina, nelle società indirettamente controllate per le quali è stato pubblicato l'avviso, di un proprio dipendente purché nel rispetto delle limitazioni, in caso di effettiva nomina, di cui all'articolo 11, comma 8, medesimo;

- l'indicazione di eventuali e potenziali conflitti di interessi, nonché le cause di incompatibilità.

La struttura competente in materia di società e enti partecipati, a sua volta, trasmette l'elenco ricevuto alla struttura di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997 per l'instaurazione dell'istruttoria. La struttura di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, in raccordo con la struttura competente in materia di società e enti partecipati, all'esito dell'istruttoria, trasmette l'elenco alla Giunta regionale, la quale designa, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio di genere, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, TUSP, della legge 12 luglio 2011, n. 120 e del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251, i componenti degli organi di amministrazione e, comunque, per ragioni di opportunità, di controllo delle società a partecipazione indiretta, trasmettendo a sua volta, per il tramite della struttura competente in materia di società e enti partecipati, la deliberazione a Finaosta S.p.A., ai fini della successiva proposta di nomina nell'assemblea della società.

La struttura di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997 provvede a comunicare la designazione, da parte della Giunta regionale, ai candidati oggetto della medesima, con la specificazione che l'efficacia della deliberazione di Giunta regionale è condizionata all'accettazione della designazione da parte del candidato mediante contestuale dichiarazione circa la sussistenza o la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

In ogni caso, la deliberazione di designazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, al fine di garantire un'adeguata pubblicità.

All'esito dell'assemblea della società, al primo momento utile, Finaosta S.p.A. comunica i nominativi dei soggetti nominati e i relativi compensi stabiliti dall'assemblea e, comunque, trasmette copia del verbale di assemblea alla struttura competente in materia di società e enti partecipati.

D. Il sistema dei controlli.

Finaosta S.p.A., ottenute le candidature, ai fini della trasmissione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei (comma 5), svolge i controlli in ordine alla verifica:

- della insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi,
- della sussistenza dei requisiti di professionalità e, in genere, di idoneità alla carica, compresi quelli di onorabilità, individuati nell'avviso.

I controlli sono compiuti da Finaosta S.p.A. sulla base dei *curricula vitae* e delle dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della candidatura. A ciò fa necessariamente eccezione il caso in cui un candidato abbia dichiarato la medesima informazione in modo difforme nella dichiarazione per la candidatura e nel *curriculum vitae*. In questo caso, infatti, Finaosta S.p.A. è tenuta a compiere gli opportuni accertamenti al fine di verificare, nel concreto, la completezza o la veridicità dell'informazione dichiarata.

Specificamente, in ordine ai controlli di competenza di Finaosta S.p.A.:

1. inerenti al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, si richiama quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, TUSP e, comunque, nelle more dell'adozione dello specifico decreto attuativo, Finaosta S.p.A. deve fare riferimento a quanto dichiarato dai candidati in sede di presentazione della candidatura in relazione ai requisiti specificamente indicati nell'avviso pubblicato;
2. inerenti alla insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e, in genere, di conflitto di interessi, si evidenzia che il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) si applica anche alle società pubbliche indirettamente controllate dalla Regione. Invero, l'articolo 1, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 39/2013 fornisce una nozione ampia di controllo pubblico, facendo rientrare nel suo ambito definitorio anche le società indirettamente controllate (cfr. articolo 11, comma 14, TUSP e deliberazione ANAC n. 271/2021);
3. inerenti alla insussistenza di cause di incompatibilità, Finaosta S.p.A. deve verificare, sulla base delle sole autodichiarazioni rese dai candidati, che gli stessi non rientrino nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 8, TUSP. In particolare, declinata nel contesto regionale, la disposizione prevede che coloro che hanno presentato la candidatura per l'incarico di amministratore non devono essere dipendenti della Regione. Qualora siano dipendenti di Finaosta S.p.A., in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 6, TUSP, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi a Finaosta S.p.A.. Dall'applicazione dell'articolo 11, comma 8, TUSP non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;
4. inerenti alla causa di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, Finaosta S.p.A. deve verificare che i soggetti che siano dipendenti pubblici abbiano allegato, alla presentazione della domanda, apposita autorizzazione rilasciata dall'ente di provenienza;
5. inerenti alla causa di incompatibilità di cui all'articolo 2382 c.c., all'articolo 2399 c.c. o all'articolo 2409-quinquies c.c.;
6. inerenti al divieto di conferibilità di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, esteso alle cariche in organi di governo di enti o società partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 5bis, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire a lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, cariche in organi di governo degli enti e società controllate dalle amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, salva la gratuità dell'incarico. Si precisa che la legge 7 agosto 2015, n. 124 ha specificato che le cariche in organi di governo degli enti e società controllati dalle amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, possono essere conferite anche per una durata superiore all'anno, purché ne permanga la gratuità;
7. relativi alla vigilanza sull'insussistenza, a seguito di designazione e prima della nomina, nei limiti specificati dall'ANAC con deliberazione n. 671 del 21 giugno 2016, di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013. Sul punto, occorre evidenziare, infatti, che l'ANAC ha chiarito che è il R.P.C. *“della società [...] ad effettuare i successivi necessari accertamenti. Si assiste, cioè, ad una sorta di passaggio di testimone tra i due R.P.C., quello della amministrazione controllante e quello della società in house; il primo, chiamato alle verifiche sui componenti del C.d.A. della società in house nominati dall'amministrazione controllante, il secondo, tenuto, una volta avvenuta la nomina o il rinnovo del C.d.A. della società in house, a svolgere*

le funzioni e i compiti propri del soggetto responsabile della prevenzione della corruzione di ogni amministrazione pubblica, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico”.

8. successivi alla nomina, a campione, sui soggetti nominati, relativamente all’effettiva sussistenza (e permanenza) dei requisiti di professionalità dichiarati nei *curricula vitae*;
9. Finaosta S.p.A. è tenuta all’indicazione dei soggetti che hanno indicato in sede di presentazione della domanda o, comunque, se emergente dai *curricula vitae*, l’assunzione di cariche in enti, istituti, fondazioni e associazioni, nonché in altri organismi pubblici e privati la cui nomina è di competenza regionale, nonché all’indicazione del numero di mandati consecutivi nel medesimo incarico o nella medesima carica in scadenza prevista nell’avviso.

Finaosta S.p.A. comunica l’eventuale insussistenza di taluni dei requisiti di idoneità al candidato, specificando in relazione a quale o quali requisiti abbia ravvisato il difetto, al fine di rendere edotto il candidato e metterlo nella condizione di poter prendere posizione.

Nel caso in cui, successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei candidati e, comunque, prima della trasmissione dell’elenco dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei, Finaosta S.p.A. rilevi che:

1. non residuino sufficienti candidature idonee rispetto al numero delle cariche in scadenza previste nell’avviso, allora Finaosta S.p.A. è tenuta ad informare la Regione e riaprire i termini per il medesimo avviso per la ricerca completa di tutte le cariche in scadenza;
2. non sia stato presentato un numero di candidature sufficienti al fine di garantire, in sede di designazione e, quindi, successiva nomina, il rispetto della normativa in materia di parità ed equilibrio di genere, allora Finaosta S.p.A. è tenuta ad informare la Regione e a procedere alla riapertura dei termini per il medesimo avviso per la ricerca dei soli soggetti aventi genere idoneo a garantire il rispetto della normativa citata.

- E. L’istruttoria condotta dalla struttura di cui all’articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, in raccordo con la struttura competente in materia di società e enti partecipati.

La struttura competente in materia di società e enti partecipati una volta ottenuto l’elenco dei candidati ritenuti idonei, trasmesso da Finaosta S.p.A. all’Assessore competente in materia di società e enti partecipati, lo inoltra alla struttura di cui all’articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997 per l’instaurazione dell’istruttoria.

La struttura di cui all’articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, in raccordo con la struttura competente in materia di società e enti partecipati, conduce apposita istruttoria con riguardo alla verifica del rispetto delle limitazioni dei conferimenti di incarichi ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 20/2016, istituendo apposita Commissione scevra di ogni profilo di incompatibilità o di conflitto di interessi. Dell’esito dell’istruttoria si dà atto in apposito verbale di Commissione, ai fini di cui all’articolo 2bis, comma 6, della l.r. 20/2016.

Occorre specificare, in ordine ai controlli relativi alla cumulabilità degli incarichi che:

- a. per il conteggio dei mandati in corso rilevano solo quelli affidati dalla Regione o per il tramite della Regione (ovvero da Finaosta S.p.A.);
- b. la limitazione alla cumulabilità degli incarichi deve essere intesa come limitazione all’assunzione contemporanea, da parte di un medesimo soggetto, di cariche nell’organo amministrativo o di controllo di più società, direttamente o indirettamente partecipate, a prescindere dalla tipologia di carica assunta all’interno dell’organo (presidente del consiglio di amministrazione e consigliere di amministrazione; presidente del collegio sindacale, sindaco e sindaco supplente) e del livello di partecipazione regionale.

All’esito dell’istruttoria, la struttura di cui all’articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997 trasmette l’elenco alla Giunta regionale ai fini della designazione.

Sui soggetti designati la struttura di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997 verifica l'eventuale sussistenza di pendenze o precedenti penali ostativi, in ragione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)), anche ai fini della verifica della insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) secondo cui, all'articolo 7, comma 2, le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli assessori regionali. Compiute le opportune verifiche sulla sussistenza di pendenze o procedimenti penali ostativi, la struttura di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997 ne comunica l'esito a Finaosta S.p.A..

In caso di sussistenza di pendenza o procedimento penale ostativo, la Giunta regionale si pronuncia nuovamente designando un diverso soggetto tra quelli individuati nell'elenco dei candidati risultati idonei.

Articolo 3 – Disciplina dei compensi e dei rimborsi.

▪ Compensi di Amministratori e Sindaci.

L'articolo 3 della l.r. 20/2016 stabilisce i limiti per il compenso degli organi delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione.

In generale, occorre rilevare che per “*trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo*”, si intendono i compensi percepiti a qualsiasi titolo, incluse le indennità e le voci accessorie, nonché la retribuzione e/o indennità di risultato, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Il riferimento all'onnicomprendività del trattamento economico comporta che i fringe benefit e le indennità di risultato devono essere computati ai fini del rispetto del limite ai compensi indicato nell'articolo 3 della l.r. 20/2016.

Il trattamento indennitario del Presidente della Regione, ai sensi degli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), sul quale occorre calcolare, nella percentuale massima del 70 per cento, il limite ai compensi, è pari ad euro 169.452,00 con la conseguenza che il “*trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo*” non può eccedere il limite di euro 118.616,40.

L'articolo 3, comma 1, della l.r. 20/2016 dispone, inoltre, che agli amministratori investiti di incarichi possono essere riconosciute, in aggiunta al predetto trattamento economico annuo lordo, indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le sopraccitate indennità di risultato e gli eventuali fringe benefit, degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, non può, comunque, essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.

Tanto premesso, si osserva che trovano piena applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, TUSP, le quali pongono quale limite massimo (tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico), per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo, l'importo di euro 240.000. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, relativo ai compensi degli organi delle società a controllo pubblico, così come anche previsto dall'articolo 11, comma 7, TUSP trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, secondo cui a decorrere dal giorno 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Relativamente, soltanto, ai compensi per Finaosta S.p.A., nelle more dell'attuazione del decreto ministeriale di cui sopra, si richiama quanto stabilito dagli articoli 14, comma 4, e 15, comma 2, della l.r. 7/2006, alla luce della loro interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 2022, n. 153.

A ciò deve aggiungersi, per quanto riguarda i compensi degli amministratori, che ai sensi dell'articolo 11, comma 8, TUSP, qualora l'amministratore di una società controllata indirettamente dalla regionale sia dipendente di Finaosta S.p.A., lo stesso ha l'obbligo di riversare i relativi compensi a Finaosta S.p.A., in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 6, TUSP. Dall'applicazione dell'articolo 11, comma 8, TUSP non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Ancora, si specifica che in caso di conferimento di incarico a soggetto già collocato in quiescenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, l'incarico medesimo deve essere svolto gratuitamente. Nell'ipotesi in cui, invece, il soggetto incaricato venga collocato in quiescenza in corso di mandato, i compensi derivanti dall'accettazione della carica non saranno dovuti dal momento dell'effettivo collocamento in quiescenza.

Infine, l'articolo 11, comma 9, lett. c) TUSP prevede il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

▪ Compensi dei dipendenti.

In ordine ai compensi dei dirigenti e dei dipendenti trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, TUSP.

In aggiunta, l'articolo 3, comma 2, della l.r. 20/2016 prevede che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusa la parte variabile, dei dirigenti e dei dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, non può essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 10, TUSP è, comunque, fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

- Fringe benefit.

Il regolamento di disciplina dei fringe benefit, adottato dalle singole società, individua i benefit contrattualmente previsti, i criteri di attribuzione e le modalità di fruizione degli stessi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4, della l.r. 20/2016.

Le società che non riconoscono benefit ai propri dipendenti e ai propri amministratori non dovranno redigere il richiesto regolamento, essendo sufficiente che di ciò sia fornita espressa comunicazione sul sito della società e alla Commissione consiliare competente cui, ai sensi della disposizione in esame, i predetti regolamenti devono essere trasmessi. A ciò deve aggiungersi che i regolamenti, ove adottati, dovranno essere trasmessi, per conoscenza, anche alla struttura competente in materia di società e enti partecipati.

- Rimborsi spese.

Per gli amministratori il rimborso è dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo regolamenti interni che riconoscano limiti ai rimborsi meno onerosi.

Articolo 4 – Trasparenza.

- In generale.

La legge regionale dispone che le società a controllo pubblico regionale devono assicurare il massimo livello di trasparenza, così come anche previsto dall'articolo 22 TUSP. A tale scopo, l'articolo 4 richiama le disposizioni di cui alla normativa nazionale in materia.

- Casinò de la Vallée S.p.A..

Con riferimento specifico alla società Casinò de la Vallée S.p.A., così come evidenziato nella deliberazione ANAC n. 290, in data 1 marzo 2018, si osserva che la stessa è tenuta al rispetto delle misure di trasparenza previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che afferiscono all'organizzazione e alle attività della società, secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) della determinazione ANAC n. 1134/2017. Si precisa che nel valutare l'esercizio del gioco di azzardo come una attività commerciale nel mercato concorrenziale, la società in questione esclude dagli obblighi di trasparenza solo quelli relativi a quel tipo di attività. Rimangono fermi, invece, tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 che afferiscono all'organizzazione.

Infine, si rileva che per quanto riguarda l'attuazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato da parte di Casinò de la Vallée S.p.A. «*particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento fra il diritto di accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la tutela intellettuale, i diritto di autore e i segreti commerciali*» (ANAC n. 1134/2017).

- CVA S.p.A. ad esclusione di VALDIGNE ENERGIE S.r.l.

Ai sensi dell'articolo 2bis, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 33/2013, le disposizioni di cui al medesimo decreto non trovano applicazione, in quanto società rientrante nella

definizione di “società quotate” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. p), TUSP. Occorre specificare che tale esclusione, la quale è estesa a tutte le società partecipate da CVA S.p.A., non trova però applicazione nei confronti di Valdigne Energie s.r.l. in quanto società partecipata da altra amministrazione pubblica, non per il tramite della società quotata CVA S.p.A..

Articolo 5 - Assunzione del personale.

▪ Premesse.

Come noto, le società a partecipazione pubblica si connotano per essere organizzate secondo un assetto compatibile con la disciplina codicistica, ma con il dato differenziale della natura pubblica del soggetto che assume la qualità di socio. Ciò detto, *«sebbene la partecipazione pubblica non muti la natura di soggetto privato della società, la natura pubblica del socio unico o maggioritario comporta significative deroghe alla disciplina generale e non potrebbe essere diversamente in ragione della natura del capitale impiegato che proviene dalla collettività»* (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG). Da ciò consegue, per quanto di interesse in tale sede, in materia di personale, che, così come disposto dall’articolo 19, commi 1 e 2 TUSP, “1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

L’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

affendenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento”.

Tanto premesso, si osserva che l’articolo 2, comma 1, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede che, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nella materia dell’ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale. Ai sensi dell’articolo 4, la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3.

Ciò posto, l’articolo 5, comma 1, della l.r. 20/2016 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione disciplinino, con propri regolamenti pubblicati in apposita sezione dedicata del proprio sito istituzionale, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016.

L’articolo 5, comma 2, dispone che la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di società e enti partecipati, ferme restando le disposizioni relative all’individuazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico individuate dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016, definisce le linee guida in materia di reclutamento del personale delle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, alle quali le società sono tenute a ispirarsi nella predisposizione o modificazione dei regolamenti di cui al comma 1. Le linee guida in materia di reclutamento del personale costituiscono atti di indirizzo del socio di maggioranza e sono finalizzate a rendere omogenea, tra le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, la concreta attuazione dei principi richiamati dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016.

La struttura regionale competente in materia di società e enti partecipati provvede alla verifica della rispondenza dei regolamenti, in materia di reclutamento del personale delle proprie società controllate, ai principi richiamati dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e alle linee guida di seguito definite.

L’articolo 5, comma 4, dispone che le previsioni di cui al comma 3, inerenti alla prova di francese, non si applichino nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali presso le società controllate indirettamente dalla Regione, operanti nel settore degli impianti a fune.

- *Le linee guida regionali in materia di reclutamento del personale da parte delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione.*

La Regione definisce, dunque, specifici indirizzi alle proprie società controllate di modo che queste si conformino adeguatamente ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento della procedura di selezione. Nel dettaglio, le seguenti linee di indirizzo, da recepire nei singoli regolamenti da parte delle società, sono predisposte allo scopo di assicurare che le società adottino procedure comuni, oggettive e trasparenti, idonee a garantire il reclutamento di soggetti in possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti dallo specifico avviso, in relazione alla posizione da ricoprire. Le linee guida consentono alle società di adottare procedure di reclutamento che prevedano prove selettive attinenti, con un grado di complessità proporzionato e adeguato alla posizione da ricoprire, con la possibilità, per le medesime società, di strutturare, in ragione dell’attività svolta dal profilo richiesto, anche prove selettive teorico-pratiche, qualora le stesse lo dovessero ritenere opportuno e utile.

L'obiettivo perseguito è, dunque, quello di favorire pratiche e metodologie finalizzate al reclutamento dei candidati migliori in relazione, da un lato, alle esigenze delle società a controllo pubblico regionale, e, dall'altro, all'andamento del mercato del lavoro.

Orbene, visto quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, TUSP e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, si dettano le seguenti linee guida:

A. Disposizioni generali valide per il reclutamento del personale.

Fatte salve modalità di reclutamento del personale specificamente disciplinate dalla legge statale in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, TUSP, si dettano le seguenti disposizioni generali, applicabili a tutte le procedure selettive, stabilite con proprio regolamento dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione:

1. i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19, comma 2, TUSP e di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, devono essere previamente individuati dalle società, nel rispettivo regolamento, per qualsiasi tipologia di selezione;
2. il reclutamento del personale deve avvenire necessariamente previo superamento di una procedura selettiva nelle modalità di cui al paragrafo B;
3. le procedure selettive devono assicurare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
4. le procedure selettive devono prevedere prove specificamente attinenti, con un grado di complessità proporzionato e adeguato alla posizione da ricoprire, nonché eventualmente alla tipologia del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
5. le procedure selettive devono essere all'uopo strutturate per valutare la specifica idoneità del candidato rispetto all'attività svolta dal profilo richiesto;
6. le società possono strutturare, ai fini di cui ai due punti precedenti, prove selettive teorico-pratiche, qualora le stesse lo dovessero ritenere opportuno, in ragione del profilo per cui la procedura selettiva è stata instaurata;
7. le società devono prevedere modalità di espletamento delle procedure selettive che siano uguali per ogni partecipante, con la conseguenza che modalità semplificate o agili, al ricorrere di determinate evenienze predeterminate nell'avviso per il reclutamento, diverse da quelle previste per le categorie fragili, devono essere previamente individuate nel medesimo avviso ed estese ad ogni partecipante;
 - 7.1. le procedure selettive svolte in modalità semplificata o agile (come il collegamento telematico a distanza) devono, comunque, prevedere modalità idonee volte a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza nella valutazione della prova del partecipante;
 - 7.2. i collegamenti telematici a distanza devono garantire che il partecipante svolga le prove in una stanza da solo, senza sorgenti di rumore, in modo che la webcam inquadri il partecipante mentre svolge le prove;
8. le prove devono essere valutate secondo criteri, ai quali è assegnato un determinato punteggio, predeterminati nell'avviso o, comunque, con atto successivo, reso conoscibile anteriormente all'effettuazione delle prove alle quali i partecipanti sono sottoposti;
9. ai fini del rispetto del principio di imparzialità degli elaborati scritti, assicurare che la prova scritta non contenga alcun segno di riconoscimento e, all'evidenza, alcuna informazione che possa identificare il candidato, pena l'esclusione del candidato. Pertanto, le prove scritte non possono essere né sottoscritte, né riportare gli estremi identificativi dei candidati;

10. ai fini del rispetto del principio di imparzialità delle prove orali e/o attitudinali, che non può essere evidentemente garantito con la forma dell'anonimato, assicurare la presenza di una commissione esaminatrice scevra di ogni forma di conflitto di interessi. In relazione a quest'ultima, si precisa che la medesima deve essere composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie della prova selettiva, così come previsto dall'articolo 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto:

- non è possibile procedere ad interrogazioni orali alla sola presenza di un unico soggetto esaminatore;
 - la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti esperti nelle materie oggetto di prova, con un minimo di tre soggetti esaminatori;
 - la commissione deve garantire l'imparzialità dell'interrogazione;
11. se prevista l'assegnazione di punteggio per titoli, *curricula vitae* e per la valutazione annuale delle prestazioni, deve essere predeterminata nell'avviso, secondo criteri oggettivi ed omogenei per ciascun candidato. L'assegnazione di punteggio deve essere compiuta da apposita commissione, nel rispetto di quanto disposto dal punto 10 di cui sopra;
12. i partecipanti, per essere ritenuti idonei, devono aver ricevuto un punteggio minimo pari alla sufficienza in ogni prova effettuata;
13. i partecipanti, all'esito della procedura, devono essere inseriti in una graduatoria ordinata in ragione del punteggio complessivo ottenuto;
14. resta salva la possibilità, in aggiunta a quanto sopra delineato, di disporre prove preselettive che si informino, anch'esse, nelle modalità evidenziate, ai principi di cui all'articolo 19, comma 2, TUSP e di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

B. Procedura di reclutamento del personale.

Le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione sono tenute alla programmazione del fabbisogno del proprio personale e all'adozione del piano annuale delle assunzioni.

Posto quanto sopra, le stesse devono:

1. prevedere procedure di reclutamento che comprendano prove selettive con complessità proporzionata al profilo professionale oggetto di ricerca e che si sostanzino in una prova orale tecnico/attitudinale e/o prova scritta (anche in forma teorico-pratica, così come previsto al paragrafo A punto 6), salva, in aggiunta, la possibilità di valutazione di titoli afferenti al profilo professionale ricercato;
2. garantire la possibilità, per il personale interno in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di selezione, di poter partecipare alla procedura selettiva avviata per il reclutamento dall'esterno.

C. Reperimento di personale a tempo determinato in casi di urgenza.

È fatta salva, nei soli casi di urgenza tecnico-organizzativa, adeguatamente motivati, derivanti da causa non imputabile alla stessa società, tali da non consentire l'esperimento di procedure selettive nei modi innanzi descritti, la possibilità, da parte delle società controllate dalla Regione, di provvedere al reclutamento del personale secondo modalità alternative rispetto a quelle descritte dalle presenti linee guida, purché le stesse siano adottate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19, comma 2, TUSP e di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, e conducano all'instaurazione di un rapporto contrattuale a tempo determinato (compresa la somministrazione di lavoro).

D. Prova di francese.

Nell'ambito delle procedure di reclutamento, il candidato deve sostenere un esame preliminare, con un grado di complessità proporzionato alla posizione da ricoprire, consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, TUSP. Per il profilo dirigenziale è richiesto il superamento di una prova scritta e di una orale.

Fanno eccezione all'obbligo di previo espletamento della prova di francese, le procedure relative alle assunzioni del personale a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionale presso le società controllate indirettamente dalla Regione operanti nel settore degli impianti a fune.

Si precisa che, ai fini dell'esonero dalla prova di francese, sono ritenuti idonei soltanto i titoli, in corso di validità, che certificano un livello di conoscenza della lingua proporzionato a quello richiesto per il profilo professionale da ricoprire.

E. Pubblicità della procedura di reclutamento.

Le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione assicurano il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33/2013.

Le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 299, in data 21 marzo 2022, che ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa per l'implementazione della sezione "opportunità di lavoro" del sito istituzionale della Regione per la definizione della procedura di gestione del flusso informativo relativo ai bandi di concorso e di selezione provenienti da enti del territorio regionale, sono tenute a trasmettere, alla struttura competente in materia di società e enti partecipati, il collegamento ipertestuale della pagina di amministrazione trasparente (anche denominata "società trasparente"), sezione "selezione del personale", sottovoce "avvisi di selezione", relativo all'avviso pubblicato dalla società, per il reclutamento del personale, al fine di implementare la sezione "opportunità dalle società partecipate" del sito istituzionale della Regione.

F. Verifica della rispondenza dei regolamenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento della procedura di selezione.

I regolamenti adottati dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, così come ogni loro successiva modificazione, devono essere comunicati alla struttura regionale competente in materia di società e enti partecipati.

I Consigli di amministrazione (o Amministratori unici) delle società sono i primi organi a cui è demandata la verifica in concreto, così come ricavabile dalla disciplina civilistica in generale e nello specifico dal TUSP, della rispondenza dei regolamenti societari, in materia di reclutamento, rispetto alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, TUSP, a cui si affianca, peraltro, per quanto di competenza, quella rimessa all'organo di controllo della società. Da ciò consegue la relativa responsabilità connessa alla garanzia di una autonomia gestionale della società, assicurata dallo stesso Testo unico, nello stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale. Il ruolo dell'Amministrazione regionale, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 20/2016, sulle verifiche in ordine alla rispondenza dei regolamenti adottati dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione rispetto ai principi richiamati dall'articolo 19, comma 2, TUSP e dalle linee guida di cui al presente allegato "Art. 5 – Assunzione del personale", sezione "Le linee guida regionali in

materia di reclutamento del personale, da parte delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione”, si pone, conseguentemente, su di un differente piano, in quanto la Regione, nell’esercizio del proprio ruolo di indirizzo, non interviene direttamente in ambiti rimessi all’autonomia propria delle società e la verifica della rispondenza di cui all’articolo 5, comma 2, della l.r. 20/2016 è da intendersi, quindi, in senso collaborativo, al fine di favorire pratiche proattive volte a garantire un’adeguata e maggiore conformazione dei regolamenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento della procedura di selezione.

Articolo 6 - Limitazioni al conferimento di incarichi.

- La disciplina in generale e il suo coordinamento con le limitazioni di cui alla legge regionale n. 11/1997.

La previsione della non cumulabilità degli incarichi trova il proprio fondamento giuridico nel principio di autonomia. La norma è volta, da una parte, a salvaguardare il miglior rendimento nello svolgimento dell’attività da parte dei soggetti incaricati e, dall’altra, ad evitare interferenze nell’esecuzione dell’attività derivanti dalla conoscenza di elementi di fatto o di diritto che coinvolgono una diversa società partecipata dalla Regione.

La l.r. 20/2016, quindi:

- prevede la non cumulabilità degli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione (comma 1);
- prevede la cumulabilità nel limite massimo di due per ogni persona, non applicabile ai sindaci supplenti, degli incarichi negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione, purché compatibili (commi 2 e 4);
- estende il divieto di conferibilità di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, alle cariche in organi di governo di enti o società partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Regione, salva l’assunzione senza compenso della carica da parte del soggetto già collocato in quiescenza.

La l.r. 20/2016, così come già sopra evidenziato, in materia di procedimento di designazione e nomina dei rappresentanti regionali in seno agli organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione pubblica, risulta essere una normativa avente carattere di specialità rispetto a quella generale di cui alla l.r. 11/1997, di talché, in quanto espressamente prevista una deroga all’articolo 6, commi 7 e 8, della l.r. 11/1997, quest’ultima non trova applicazione in punto di cumulabilità delle cariche in organi societari.

- Le tipologie di cariche rilevanti.

La limitazione alla cumulabilità degli incarichi deve essere intesa come limitazione all’assunzione contemporanea, da parte di un medesimo soggetto, di cariche nell’organo amministrativo o di controllo di più società, direttamente o indirettamente, partecipate a prescindere dalla tipologia di carica assunta all’interno dell’organo medesimo. Su tale aspetto, si richiamano le precisazioni delineate in commento a “Articolo 2bis – Gestione delle società a partecipazione indiretta”, sezione “Procedimento di designazione e nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta e detenute nell’ambito degli interventi della gestione speciale di cui all’articolo 6 della l.r. 7/2006 (articolo 2bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della l.r. 20/2016)”, paragrafo E “L’istruttoria condotta dalla struttura

di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, in raccordo con la struttura competente in materia di società e enti partecipati”.

Si specifica, infine, che nella verifica in ordine alla cumulabilità occorre tenere conto degli incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di tutte le società, anche quelle indirettamente partecipate (ad esclusione degli incarichi negli organi di amministrazione e controllo attribuiti da Finaosta S.p.A. in Aosta Factor S.p.A. – in forza della detenzione in via ordinaria della partecipazione – e da CVA S.p.A. nelle sue partecipate, in ragione della non applicabilità dell'articolo 2bis in materia di procedimento di designazione a dette società).

▪ La rilevanza della designazione o nomina regionale.

In ragione del principio di autonomia sopra richiamato, che sottende alla norma relativa alla non cumulabilità degli incarichi, si evidenzia che le limitazioni previste dall'articolo 6 della l.r. 20/2016 possono fare riferimento esclusivo alle cariche la cui nomina è di spettanza della Regione o di Finaosta S.p.A.. Ne consegue che l'assunzione di una carica in una società partecipata dalla Regione, anche indirettamente, ove il soggetto è stato nominato in rappresentanza di un soggetto terzo rispetto alla Regione o a Finaosta S.p.A., non è da considerarsi come incarico rilevante ai fini della disposizione limitativa alla cumulabilità degli incarichi di cui all'articolo 6 in commento. Si specifica, in ogni caso, che è fatta salva la verifica, in concreto, della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.

Articolo 8 - Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società *in house*.

▪ Premessa.

Nell'ambito delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, l'articolo 8 della l.r. 20/2016 individua le modalità generali e comuni di esercizio del controllo analogo per le società *in house*, i cui presupposti legittimanti sono definiti dall'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (oggi abrogato e sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e dagli articoli 4 e 16 del TUSP.

▪ L'interpretazione giurisprudenziale.

Così come evidenziato da Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 28 giugno 2022, n. 20632, in generale, la società *in house* rappresenta un istituto ibrido, il quale si colloca formalmente entro la specie disegnata dal codice civile ma parimenti, in particolare, per giustificarne l'esonero dalla sottoposizione ai bandi di gara con evidente ripercussione sul principio unionale della concorrenza, se ne distanzia costruendo la propria struttura di eccezione soprattutto mediante la caratteristica/requisito su cui si impernia, ovvero l'assoggettamento al controllo analogo dell'ente pubblico cui si rapporta, così da assumere una concretezza funzionale insita, “interna” all'ente pubblico, costituendone una effettiva propaggine nonostante il rivestimento privatistico (cd. *longa manus* della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante *in house contract* neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo).

Quel che rileva, a proposito del controllo analogo, è che l'ente pubblico partecipante abbia il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società *in house*, i cui organi amministrativi vengono, pertanto, a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione

gerarchica. L'espressione "controllo" non allude perciò, così come specificato dalla sopracitata sentenza della Suprema Corte, in questo caso, all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali. Si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale (si vedano, in tal senso, le indicazioni di Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n.1, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita).

Ciò detto, considerando il legame tra l'ente pubblico e il soggetto che ne è *longa manus*, emerge comunque una scioltezza strutturale per cui il "controllo analogo" che il primo dovrebbe esercitare sul secondo, a sua volta, diventa più elastico e commisurato al caso specifico (cd. movimentazione informale).

Pertanto, è evidente che il controllo analogo, a sua volta non è un elemento rigido e uniforme, trovando a ben guardare il suo nucleo nell'aggettivo "analogo", che non solo impedisce l'identificazione di questo tipo di controllo con il controllo che la pubblica amministrazione esercita sui suoi uffici e sulle sue branche *stricto sensu*, ma pure lascia intendere che l'analogia si commisura di caso in caso, cioè sussiste attraverso una forma variante che deriva dalle caratteristiche specifiche del soggetto da sottoporre al controllo analogo.

Da quanto sopra, è possibile affermare che il controllo analogo non è un controllo assoluto come su un pubblico ufficio, e quindi non è un controllo gerarchico, essendo costituito dal controllo di un soggetto esterno e rimasto distinto, a ben guardare, da quello controllato. Ne consegue ontologicamente la limitazione dell'obiettivo del controllo alle decisioni fondamentali del soggetto così controllato, ovvero quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative in modo tale, quindi, da incidere sulla complessiva *governance* dell'attività della società *in house*, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano.

Le finalità pubbliche sono in effetti la stella polare del controllo quale elemento dinamico che connette concretamente la società *in house* con il pubblico ente e lo strumento per concretizzare lo spazio attuativo del controllo non può essere identificato esclusivamente nello statuto, potendo pervenire pure dall'esterno della società *in house*, ovvero dal quadro normativo che si riverbera anche nel potere direzionale a mezzo di controllo che è attribuito all'ente pubblico.

▪ Le linee guida ANAC.

Le linee guida n. 7, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», adottate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuano tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

- a) un «controllo ex ante»;
- b) un «controllo contestuale»;
- c) un «controllo ex post».

Ciò posto, al di là della necessità di prevedere modalità di esercizio del controllo analogo in via preventiva, contestuale e successiva, le specifiche forme di controllo sono rimesse dall'ANAC alla libera scelta delle amministrazioni.

Orbene, le specifiche modalità di esercizio del controllo analogo sono disciplinate dalle leggi istitutive delle società *in house* della Regione e, soprattutto, dagli articoli 2, 2bis, 8 e 10 della

l.r. 20/2016, dal documento di programmazione strategica regionale e dal piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 20 TUSP.

Tali disposizioni prevedono specifiche forme di esercizio di governo della Regione e, per quanto di interesse in tale sede, di esercizio del controllo analogo in via preventiva, contestuale e successiva nei confronti delle società *in house* a controllo diretto o indiretto.

Si specifica che per le società *in house* controllate indirettamente, i meccanismi di controllo, idonei a garantire l'influenza determinante propria del modello operativo di cui trattasi, disciplinati dall'articolo 8 della l.r. 20/2016, non trovano applicazione quando, per tali società, siano già definite modalità di esercizio del controllo analogo nell'ambito di apposite convenzioni.

▪ *Gli specifici meccanismi di controllo analogo sulle società in house della Regione.*

Seguendo l'impostazione fornita dalla deliberazione ANAC 235/2017, si individuano tre diverse modalità temporali di controllo analogo da considerarsi cumulative:

- a) un «controllo ex ante», esercitato attraverso:
- l'approvazione del programma operativo strategico triennale (POST), che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società, da trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno (cfr. articolo 8 della l.r. 20/2016). La proposta di POST riporta i principali obiettivi individuando, per ciascun obiettivo prefissato, le iniziative e, per ciascuna di esse, gli interventi da realizzare per il loro raggiungimento unitamente all'orizzonte temporale entro il quale si prevede che tali obiettivi siano conseguiti, comunque entro il triennio successivo;
 - l'approvazione del programma esecutivo annuale (PEA), nel quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per il medesimo anno nel POST, da trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno (cfr. articolo 8, l.r. 20/2016). La proposta di PEA declina nel dettaglio le azioni concrete da svolgere, nell'annualità successiva, nell'ambito di ciascun obiettivo contenuto nel POST e contiene, in conformità con lo stesso:
 - il budget economico e la relazione sulla gestione;
 - le attività da svolgere nel periodo considerato e i relativi tempi di esecuzione;
 - l'analisi finanziaria della società;
 - l'analisi degli incarichi professionali e il relativo costo;
 - il piano annuale delle assunzioni;
 - il programma degli investimenti unitamente ai relativi strumenti di finanziamento;
 - specifiche misure di riduzione del costo del personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
 - ogni altra informazione necessaria al fine di rendere tale documento il più esaustivo possibile;
 - la definizione degli obiettivi strategici in seno al documento di programmazione strategica regionale (cfr. articolo 2 della l.r. 20/2016);
 - la definizione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nell'ambito del piano di razionalizzazione adottato annualmente dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 20 TUSP.

b) un «controllo contestuale», esercitato attraverso:

- il potere di nomina o designazione dei rappresentanti regionali in seno ai consigli di amministrazione o del collegio sindacale delle società *in house* da parte della Regione (cfr. l.r. 11/1997 e articolo 2bis della l.r. 20/2016);
- la trasmissione di relazioni periodiche sull'andamento dell'attività svolta, così come disposto dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 20/2016 che prevede che per ogni società partecipata dalla Regione in cui la stessa nomini propri rappresentanti, gli stessi inviino, annualmente o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione nonché, in ogni caso, all'assessore competente in materia di società e enti partecipati;
- la trasmissione, al Presidente della Regione, dell'ordine del giorno delle sedute dei consigli di amministrazione (cfr. articolo 10, comma 3, della l.r. 20/2016).

c) un «controllo ex post», esercitato attraverso:

- la relazione semestrale sul generale andamento della gestione (cfr. articolo 8, l.r. 20/2016). La relazione semestrale rendiconta sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel POST e nel PEA dell'anno precedente, nonché sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico-finanziaria dell'esercizio in corso in base agli obiettivi riportati nel PEA, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti al fine di consentirne il monitoraggio, nonché, in caso di scostamenti rilevanti, le possibili ripercussioni sull'economicità della gestione e gli opportuni interventi correttivi. La relazione semestrale è una relazione ulteriore (e diversa) rispetto alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi definiti in seno al documento di programmazione strategica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 20/2016;
- la predisposizione di apposita sezione, all'interno del PEA, di natura tecnica economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della l.r. 20/2016, contenente l'analisi funzionale, la stima dei costi e dei tempi, la sostenibilità procedurale, con l'indicazione degli investimenti unitamente ai relativi strumenti di finanziamento;
- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione (Allegato B della deliberazione di Consiglio regionale che adotta il piano di razionalizzazione annuale) che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la Regione approva, evidenziando i risultati conseguiti, così come previsto dall'articolo 20, comma 4, TUSP;
- la verifica sul raggiungimento degli obiettivi definiti con il documento di programmazione strategica regionale (cfr. articolo 2 della l.r. 20/2016), tramite la ridefinizione, eventuale, nell'annualità successiva, degli obiettivi non raggiunti.

▪ Procedimento di approvazione del POST e del PEA.

A. Società *in house* direttamente controllate dalla Regione.

Le società *in house* direttamente controllate dalla Regione trasmettono il POST e il PEA, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla struttura competente in materia di società e enti partecipati e alla struttura competente per materia, individuata sulla base dell'Assessorato competente così come previsto al paragrafo "Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016)" del presente allegato.

La proposta di approvazione dei POST e PEA da parte della Giunta regionale è presentata dall'Assessore competente in materia di società e enti partecipati, di concerto con l'Assessore competente per materia, così come individuato al paragrafo "Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016)" del presente allegato, ad eccezione della proposta di POST e PEA inerenti alla società IN.VA. S.p.A..

La deliberazione di approvazione dei POST e PEA deve essere adottata dalla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo parere della Commissione consiliare competente.

Differentemente, per IN.VA. S.p.A., la proposta di approvazione del POST e del PEA da parte della Giunta regionale è presentata dall'Assessore competente per materia, così come individuato al paragrafo "Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016)" del presente allegato, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo parere della Commissione consiliare competente, anche sulla base degli esiti dei lavori di cui al tavolo di coordinamento istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1517/2017.

Il parere di legittimità sulla proposta di deliberazione, salvo che per la società IN.VA. S.p.A., è espresso dal dirigente della S.O. competente in materia di società e enti partecipati, nonché dai dirigenti competenti per materia dei diversi Assessorati come individuati al paragrafo "Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016)" del presente allegato.

Per IN.VA. S.p.A., il parere di legittimità sulla proposta di deliberazione è espresso dal dirigente della S.O. competente in materia di innovazione e agenda digitale.

B. Società *in house* indirettamente controllate dalle Regione.

Ad eccezione delle società per le quali sono già definite le modalità di esercizio del controllo analogo nell'ambito di apposite convenzioni, Finaosta S.p.A., effettuata la valutazione dei POST e PEA, li trasmette unitamente ad una relazione accompagnatoria, entro il 30 novembre di ogni anno, alle strutture regionali competenti per materia dell'Assessorato individuato alla sezione "Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016)" del presente allegato, e all'Assessorato competente in materia di società e enti partecipati, ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.

La proposta di approvazione è presentata alla Giunta regionale dall'Assessore competente in materia di società e enti partecipati, di concerto con l'Assessore competente per materia, così come individuato alla sezione "Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016)" del presente allegato.

Il parere di legittimità sulla proposta di deliberazione è espresso dal dirigente della S.O. competente in materia di società e enti partecipati, nonché dai dirigenti competenti per materia dei diversi Assessorati come individuati alla sezione "Ricognizione e classificazione, secondo il criterio del livello della partecipazione di controllo, delle

società a controllo regionale (articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 20/2016)” del presente allegato.

Articolo 9 - Accesso dei Consiglieri regionali ai documenti e ai piani strategici (e articolo 2, comma 7).

- L'articolo 9 ed il coordinamento con il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

In particolare, anche alla luce di quanto disposto dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 3690/VIII, in data 20 aprile 1988, e s.m.i., nel caso in cui la divulgazione possa arrecare danno alla Regione o a terzi, l'accesso ai documenti da parte dei consiglieri regionali è differito alla conclusione:

- di procedure di gare d'appalto (articolo 116, comma 7, del Regolamento del Consiglio);
- di procedimenti amministrativi in generale (articolo 116, comma 7, del Regolamento del Consiglio);
- di predisposizione di documenti e di piani strategici da parte delle società controllate ancora da approvare (articolo 9 della l.r. 20/2016).

La limitazione al diritto di accesso si fonda sul rischio che la divulgazione del documento oggetto di accesso possa arrecare danno alla Regione o a terzi. Tale potenziale danno deve essere segnalato e individuato dalla società che rigetta la richiesta di ostensione della documentazione.

- L'articolo 2, comma 7, ed il coordinamento con il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

In aggiunta, all'articolo 2, comma 7, della l.r. 20/2016, è previsto che, al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società controllate e, in particolare, di evitare l'acquisizione, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, i documenti di cui all'articolo 8 (POST, PEA e relazione semestrale) possono essere motivatamente sottratti ad ogni forma di diffusione al pubblico finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa controllata un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.